

Ordinanza
concernente il catasto della produzione agricola
e la delimitazione di zone
(Ordinanza sulle zone agricole)

del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 3 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998¹ sull'agricoltura,

ordina:

Art. 1² Regioni e zone

¹ Nel catasto della produzione agricola la superficie utilizzata per l'agricoltura è suddivisa in regioni e zone.

² La regione d'estivazione comprende la superficie tradizionalmente utilizzata per l'economia alpestre.

³ La regione di montagna comprende:

- a. la zona di montagna IV;
- b. la zona di montagna III;
- c. la zona di montagna II;
- d. la zona di montagna I.

⁴ La regione di pianura comprende:

- a. la zona collinare;
- b. la zona di pianura.

⁵ La regione di montagna e collinare comprende le zone di montagna da I a IV e la zona collinare.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle zone nelle regioni di montagna e di pianura

¹ Per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna occorre tenere conto, in ordine decrescente, dei seguenti criteri:

- a. le condizioni climatiche, segnatamente la durata del periodo di vegetazione;

RU **1999** 404

¹ RS **910.1**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6185).

- b. le vie di comunicazione, segnatamente i collegamenti con il paese e il centro più vicini; e
- c. la configurazione del terreno, segnatamente la quota di zone declive e di zone in forte pendenza.³

² Per la delimitazione della zona collinare occorre tenere conto dei criteri del capoverso 1; particolare importanza è data alla configurazione del terreno.⁴

³ La zona di pianura comprende la superficie utilizzata per l'agricoltura che non è attribuita a una delle altre zone.⁵

⁴ Le superfici situate all'estero sono assegnate alla zona in cui si trova la maggior parte delle superfici in Svizzera di un'azienda.

⁵ Per le misure che richiedono una classificazione delle aziende per regione di pianura o di montagna, le aziende sono attribuite alla regione in cui si trova la parte principale della superficie agricola utile.

⁶ Le aziende senza superficie agricola utile sono assegnate alla zona in cui si trova il centro aziendale.⁶

Art. 3⁷ Delimitazione della regione d'estivazione

¹ La delimitazione della regione d'estivazione si fonda sui pascoli d'estivazione e i prati da sfalcio il cui raccolto serve al foraggiamento degli animali durante l'estivazione, nonché sui pascoli comunitari.

² I limiti della regione d'estivazione sono determinati in base al modo di sfruttamento prima del 1999 e tenendo conto del modo di sfruttamento tradizionale.

Art. 4 Determinazione dei limiti

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) determina i limiti. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.⁸

² L'UFAG⁹ traccia i limiti in modo da semplificare il più possibile l'applicazione della legislazione.

³ Per la delimitazione della regione d'estivazione in base all'articolo 3, l'Ufficio federale si avvale del catasto alpestre e della delimitazione stabilita dai Cantoni.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6185).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6185).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6185).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4881).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1379).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6095).

⁹ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6095). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 5¹⁰ Rappresentazione e applicazione delle zone e regioni agricole

¹ L'UFAG riporta le zone e regioni agricole su carte topografiche digitali e rappresenta le carte delle zone e regioni agricole nel geoportale della Confederazione map.geo.admin.ch. Tali carte costituiscono il catasto della produzione agricola.

² In caso di modifiche dei limiti delle zone e regioni agricole, l'UFAG ne dà comunicazione ai servizi interessati in forma elettronica. I servizi cantonali competenti acquisiscono immediatamente la raccolta di geodati di base delle zone e regioni agricole dalla piattaforma per la geoinformazione della Confederazione data.geo.admin.ch e la riprendono nei sistemi d'informazione geografica del Cantone per i quali le zone e regioni agricole sono rilevanti. Tengono aggiornata la raccolta di geodati di base anche nei geoportali pubblici purché vi siano rappresentate le zone e regioni agricole.

Art. 6 Modifica dei limiti delle zone

¹ Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare le zone della regione di montagna e di quella di pianura tenendo conto dei criteri enunciati nell'articolo 2. Il Cantone sul cui territorio passa il limite in questione dev'essere consultato.

² Autonomamente o su domanda del gestore, l'UFAG può modificare i limiti della regione d'estivazione tenendo conto dei criteri enunciati negli articoli 3 e 4. L'UFAG entra in materia su una domanda di esclusione dalla regione di estivazione soltanto se la superficie in questione non è stata utilizzata come pascolo d'estivazione né come pascolo comunitario nel periodo 1990–1998. Le domande dei gestori devono essere inoltrate presso il Cantone; questo le trasmette all'UFAG con un parere motivato.¹¹

³ L'UFAG pubblica la decisione relativa a una modifica dei limiti delle zone e delle regioni su un Foglio ufficiale del Cantone sul cui territorio passa il limite in questione.¹²

⁴ Queste decisioni sono conservate:

- a. dall'UFAG per tutta la Svizzera;
- b. dai servizi designati dai Cantoni per il territorio cantonale.

Art. 7¹³**Art. 8** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6095).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6185).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2002, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 1379).

¹³ Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4881).

